

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Lega Italiana dei Diritti dell'Animale Sezione di Teramo ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato Lega Italiana dei Diritti dell'Animale Sezione di Teramo ODV siglabile " L.I.D.A. Sezione di Teramo" ODV.
2. La Lega Italiana dei Diritti dell'Animale Sezione di Teramo ODV è articolazione locale della Lega Italiana dei Diritti dell'Animale costituita con atto pubblico il 22 giugno 1977 in Roma, Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 26 maggio 1987 ai sensi e per gli effetti della Legge 349/1986 e Associazione di protezione degli Animali riconosciuta ai sensi e per gli effetti della Legge 189/04 dal Ministero della Salute.
3. La Lega Italiana dei Diritti dell'Animale Sezione di Teramo ODV, gode di propria autonomia amministrativa e patrimoniale e utilizza la denominazione Lega Italiana dei Diritti dell'Animale siglabile L.I.D.A. per concessione dell'Associazione Nazionale di cui al precedente comma 2 e può vantare a livello locale i riconoscimenti ottenuti in capo all'Associazione Nazionale di cui fa parte. Utilizza inoltre L'emblema della "L.I.D.A." costituito da un rappresentante della specie "Felis Leo" e da uno della specie "Homo Sapiens" in atto di fraternizzare, simbolo dell'eguaglianza dei diritti all'esistenza e alla coesistenza di umani e non-umani. Tale emblema contraddistingue ogni scritto della "L.I.D.A." e si può comunque definire e utilizzare, anche ai soli fini promozionali, uno specifico logo purché esso contenga in ogni caso l'emblema suddetto."
4. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV ETS (Organizzazione di volontariato Ente del Terzo Settore), a seguito dell'istituzione del **RUNTS** e della conseguente iscrizione dell'Associazione nello stesso **RUNTS**.
5. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Teramo, (TE) - via Fedele Romani, n.1
6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
7. La durata dell'Organizzazione di Volontariato non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.11 del presente statuto.
8. L'ODV potrà istituire delegazioni e sedi secondarie sul territorio della provincia di Teramo per meglio seguire le varie realtà locali.



Art. 2 Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di:

- Adoperarsi per la tutela e salvaguardia dell'ambiente, della natura, delle risorse naturali e degli animali, difendendo la biodiversità, promuovendo stili di vita eco sostenibili e garantendo agli animali condizioni di vita compatibili con la loro etologia, anche attraverso l'opera di sensibilizzazione verso le Istituzioni affinché siano attuate nel modo migliore, ad ogni livello, le disposizioni di Legge in tema di tutela degli animali e dell'ambiente.
- Promuovere l'impegno individuale e collettivo per un modo di vita che non comporti morte, sofferenze o privazione della libertà per nessun essere vivente; rifiuto dello sfruttamento della natura, degli umani e dei non-umani, della guerra, delle discriminazioni di razza, di religione, di sesso, di classe, di specie e di condizione, delle ingiustizie e delle prevaricazioni; promozione di una gestione equa e democratica delle risorse con una politica di vegetalismo globale, agricoltura biologica, alimentazione e medicina naturali, conservazione della salute psico-fisica, difesa dell'ambiente e degli habitat.
- Diffondere l'etica "Biocentrica" che ha ispirato la "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale" proclamata il 15 Ottobre 1978 a Parigi presso L'UNESCO dalla "L.I.D.A." e dalle altre leghe internazionali dei diritti dell'animale.
- Considerare la Natura nel suo insieme come "soggetto" da rispettare e tutelare e non come "oggetto" da dominare, trasformare, distruggere.
- Diffondere la parentela, nel tempo e nello spazio, nella vita e nella morte, nel piacere e nel dolore, di tutti gli esseri viventi, che nella loro diversità, originalità, varietà, molteplicità e interdipendenza, costituiscono la comunità biologica planetaria di cui anche l' "Homo Sapiens" fa parte, non come uccisore, distruttore, sfruttatore, e torturatore, ma in quanto "responsabile" dell'equilibrio tra i diritti propri e quelli di tutti gli altri viventi, fino al raggiungimento di una coesistenza disinteressata.
- Diffondere l'eguaglianza della considerazione del diritto alla vita di tutte le specie e di tutti gli individui di ogni specie e di ogni razza nell'ambito dell'equilibrio naturale.
- Diffondere l'esigenza di un'etica interspecifica che superando i confini della comunità umana, si apra ad un più ampio e corretto rapporto tra gli umani e gli altri esseri viventi per una giustizia universale.
- Diffondere l'esistenza dei diritti dell'animale umano e non-umano, in quanto individuo portatore di interessi vitali, di valori intrinseci. Di tali diritti, i più abili e i più avvantaggiati si assumono le rivendicazioni anche per tutti gli altri.
- Diffondere la scelta della non violenza come fine ultimo, ma anche come mezzo per raggiungere tale fine.

- Affermare il riconoscimento del legame profondo tra l'etica della liberazione animale e l'impegno contro ogni forma di ingiustizia in un progetto comune di rispetto per ogni essere vivente.
- Promuove la considerazione giuridica di ogni animale elevandolo al rango di 'soggetto di diritto'.
- Promuovere l'intervento nel sociale a supporto delle persone bisognose e in stato di difficoltà nel sostenerli ed aiutarli a mantenere e curare i propri animali d'affezione.
- Promuovere e stimolare i cittadini alla conoscenza delle leggi e norme che tutelano gli animali.
- Partecipare attivamente alla lotta contro il randagismo e gli abbandoni, promuovendo la sterilizzazione quale efficace strumento per il contenimento delle nascite, e promuovere la raccolta e la distribuzione di cibo per animali alle persone indigenti che non hanno la possibilità di alimentarli favorendo di fatto le adozioni per quelli adottabili.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, a i sensi del D.Lgs.22/01/2004 n.42

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Nello specifico, intende svolgere le seguenti attività:

- Collaborare con le Guardie del Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale L.I.D.A. e con le altre guardie eco-zoofile presenti sul territorio, a tutela degli animali e dell'ambiente, senza distinzione di specie con ogni mezzo a disposizione.
- Contrastare i reati e violazioni amministrative perpetrate ai danni degli animali, anche attraverso le attività delle guardie zoofile e ambientali regolamentate secondo le disposizioni previste dalla struttura nazionale da cui dipendono.
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati per la gestione e la tutela del territorio e degli animali, anche con il supporto delle proprie guardie.
- Realizzare centri per il ricovero di animali bisognosi.
- Organizzare strutture per la socializzazione uomo/animale, con percorsi educativi e didattici.
- Svolgere attività a sostegno e di supporto per proprietari di animali.

- Organizzare eventi finalizzati alla conoscenza del mondo animale, dell'ambiente e dell'ecosistema, alla condivisione di momenti insieme al proprio pet, per un giusto rapporto uomo/animale.
- Promuovere campagne per l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo-animale-ambiente e sulla legislazione vigente in materia.
- Valorizzare e formare i soci ed i volontari impegnati nell'attività dell'associazione.
- Organizzare gruppi di lavoro tra i volontari ed i soci per migliorare le attività istituzionali dell'ODV.
- Organizzare eventi per raccolta fondi.

In sintesi, l'ODV intende svolgere azioni per il riconoscimento giuridico dei diritti naturali dell'animale e contro tutte le violenze di ogni tipo sugli umani e non; promuovere il cambiamento culturale nel rapporto con gli animali che porti a stili di vita ed a scelte politiche fondate sul rispetto e la solidarietà verso gli esseri viventi senza distinzione di specie.

1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta dell'Organo di Amministrazione ed approvata in Assemblea dei Soci.
3. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
4. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo di amministrazione competente, il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).
6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno (consigliato). Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. I fondi derivanti da lasciti testamentari devono essere depositati in un c/c apposito e gestiti, con firme congiunte, da almeno tre figure indicate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 5
Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore (D.LGS 117/2017 e s.m.i.)

2. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV, altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dall'Organo di Amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci che delibera alla prima riunione utile.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. L'Organo di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Contro il provvedimento di esclusione il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso sarà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione utile.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.



Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. Tutti gli associati possono partecipare all'assemblea, purché non risultino inadempienti agli obblighi sociali.

In modo particolare:

1. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta all'Organo di Amministrazione con spese a carico del richiedente.

2. I soci sono obbligati:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. L'Organo di Amministrazione;
- c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

4. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea personalmente o esprimere il proprio voto mediante delega scritta.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
7. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando l'Organo di Amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, e/o con affissione in bacheca, con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
10. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:

- 
- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti dell'Organo di Amministrazione approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo ;
 - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dall'Organo di Amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega l'Organo di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto

- 5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12
Organo di Amministrazione
(Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 (per determinare il numero dei consiglieri considerare il rapporto metà più uno rispetto alla base sociale, per mantenere il concetto di adeguata rappresentanza; si consiglia che il numero totale dei componenti sia dispari) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Organo di Amministrazione.
3. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Organo di Amministrazione.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Organo di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. L'Organo di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:



- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- h. potrà istituire delegazioni e sedi secondarie sul territorio della provincia di Teramo per meglio seguire le varie realtà locali.

9. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dall'Organo di Amministrazione.

10. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni bimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, e/o con affissione in bacheca, con **1 settimana** di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

12. I verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione tenuto a cura dell'Organo medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13

Presidente



1. Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede l'Organo di Amministrazione, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri dell'Organo di Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente l'Organo di Amministrazione per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dall'Organo di Amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 14 **Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 **Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

- 
1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
 2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri dell'Organo di Amministrazione
 3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
 4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
 5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone all'Organo di Amministrazione gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte dell'Organo di Amministrazione. I Probiviri durano carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 2 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti dell'Organo di Amministrazione, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18
Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. L'Organo di Amministrazione stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19
Libri Sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti Libri Sociali:

- a. Libro dei soci
- b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali

È altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei Volontari.

Art. 20
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

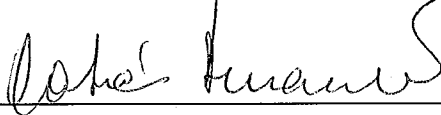
Art. 21
Norme finali



1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Approvato con verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del _____

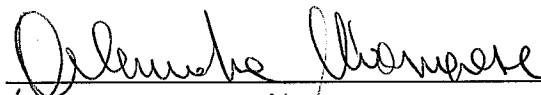
Sig.ra Catia Durante - Presidente



Sig.ra Roberta Pompili - Vice Presidente



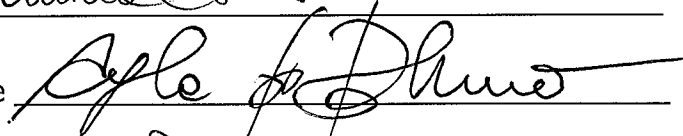
Sig.ra Alessandra Massacese - Tesoriere



Sig.ra Daniela Conti - Segretario



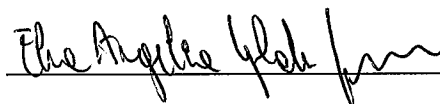
Sig.ra Angela Di Bernardino - Consigliere



Sig.ra Claudia Bassi - Consigliere



Sig.ra Elisa Angelica Gladis Gasparin - Consigliere



Sig.ra Valeria Di Silvestre



Sig.ra Samantha Verdecchia



